

Assicurazione contro i danni all'abitazione da terremoto, alluvione e inondazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: #Rischi Catastrofali

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate concordate con l'Assicurato puntualmente indicate nella scheda di polizza.

Garanzia **Terremoto**

✓ **Fabbricato** (sempre operante) – La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto al fabbricato. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero".

✓ **Contenuto** (facoltativo a pagamento) – E' possibile estendere la copertura terremoto anche al contenuto dell'abitazione.

Garanzia **Alluvione, inondazione**

✓ **Fabbricato** (facoltativo a pagamento) - La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods (c.d. "bombe d'acqua") al fabbricato. I danni sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero".

✓ **Contenuto** (facoltativo a pagamento) – E' possibile ampliare la copertura assicurando contro alluvione, inondazione e flash floods assicurando anche il contenuto dell'abitazione.

Garanzia **Spese supplementari**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie "Terremoto" o "Alluvione, Inondazione", sono altresì indennizzate – nella forma assicurativa a "Primo Rischio Assoluto" – le seguenti spese supplementari:

Se è assicurato solo il **fabbricato**:

- ✓ spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro;
- ✓ spese di pernottamento in altra abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – quando l'abitazione costituisca dimora abituale dell'Assicurato e sia stata dichiarata inagibile dall'Autorità;
- ✓ onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria;
- ✓ spese di trasferimento in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio per l'Assicurato, il suo Nucleo familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell'evento che ha generato il danno;
- ✓ spese per saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell'Unità abitativa;
- ✓ spese di riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato;
- ✓ spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza - degli impianti di riscaldamento e condizionamento, comprese le cisterne, al servizio del Fabbricato assicurato.

Se è assicurato anche il **contenuto**:

- ✓ spese per la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi;
- ✓ rifacimento materiale dei Documenti personali dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati.

Condizioni di operatività delle coperture:

Le garanzie sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza. In particolare, l'Edificio contenente l'Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve:

- ! risultare in normali condizioni di statica e manutenzione;
- ! essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva;
- ! avere le seguenti caratteristiche costruttive minime: il corpo principale e le relative Dipendenze e/o Pertinenze devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili.

Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

La copertura *non opera in generale per i danni ai beni assicurati causati da o derivati da*: ! comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ! tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere; ! contaminazione, anche da sostanze radioattive o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; ! Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; ! sovraccarico neve; ! Furto, Rapina, sia consumati che tentati, appropriazione indebita, ammanchi di qualsiasi genere, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi; ! mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; ! ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre esclusi i danni ai beni assicurati verificatisi in occasione di: ! guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione ! confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto; ! Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti dalla presente Polizza; ! utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere; ! smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati.

Sono infine sempre esclusi, salvo che sia diversamente previsto nella presente Polizza, i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Per la **sezione Terremoto** sono esclusi i danni causati o derivati da: ! bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, allagamento, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Terremoto; ! mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Per la **sezione Alluvione, Inondazione** sono esclusi i danni causati o derivati da: ! mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina ! cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno ! fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento (compresi gli scaldabagni), di condizionamento; fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione; ! intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento; ! umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; ! rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più ingenerale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine; ! mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

! Fabbricato: Terremoto: limite di indennizzo 80% della Somma assicurata per Fabbricato, Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Fabbricato; ! Fabbricato: Alluvione, Inondazione: limite di indennizzo 80% della Somma assicurata per Fabbricato, Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Fabbricato, con il minimo di € 5.000,00; ! Contenuto: Terremoto: limite di indennizzo 100% della Somma assicurata per Contenuto, Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto; ! Contenuto: Alluvione, Inondazione: limite di indennizzo 100% della Somma assicurata per Contenuto, ridotto al 20% per il solo Contenuto posto in locali interrati e seminterrati, Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00; ! Contenuto posto nelle Dipendenze: limite di indennizzo 20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto, Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00 per Alluvione, Inondazione; ! Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui: limite di indennizzo 10% dell'importo del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 per evento, con il limite di € 10.000,00 per "Spese di demolizione sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui", € 5.000,00 per "Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili" e € 5.000,00 per "Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto"; ! Onorari periti e consulenti: limite di indennizzo 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e anno; ! Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia: limite di indennizzo € 5.000,00 per Sinistro e anno; ! Trasferimenti per infortunio: limite di indennizzo € 1.000,00 per Sinistro e anno; ! Canoni fissi utenze: limite di indennizzo € 500,00 per Sinistro e anno; ! Rimpiazzo combustibile: limite di indennizzo € 1.500,00 per Sinistro e anno; ! Rifacimento Documenti personali: limite di indennizzo € 1.000,00 per Sinistro e anno; ! Oggetti pregiati (salvo quelli esplicitamente esclusi nelle Condizioni di Assicurazione): limite di indennizzo € 25.000,00 per Sinistro e anno.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di abitazioni civili che vogliono proteggere l'immobile ed il suo contenuto per i danni materiali e diretti provocati da terremoti, alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 17,8% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla sezione: "Assistenza / Reclami" . In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le garanzie previste dalla presente polizza sono esenti dall'applicazione delle imposte sui premi di assicurazione.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.